

Proc. n. 2986/07 R.G.N.R.
proc. n. 6266/08 R.G. G.I.P.



Tribunale ordinario di Milano
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Dott. Nicola Clivio

- VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE -
- art. 420 e segg. c.p.p. -

Il giorno 27 febbraio 2009 alle ore 09.36
in Tribunale di Milano - Ufficio del G.I.P.- Piano 7° - st. 42
Innanzi al Giudice per l'udienza preliminare Dott. Nicola Clivio assistito per la redazione del presente verbale in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140 comma 2 c.p.p., dall'ausiliario Angela Pilato in Camera di Consiglio, chiamati, nel procedimento penale sopra indicato sono comparsi:

Il Pubblico Ministero Dr. Pradella

L' imputato

FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE, in persona del legale rappresentante Verzè Luigi Maria, non presente
difesi di fiducia dall'avvocato Rosario Minniti del Foro di Milano, presente

Le persone offese dal reato:

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, non presente
Difesa di fiducia dall'avvocato Antonella Forloni (quale difensore dell'Avvocatura della Regione Lombardia), non presente, sostituito ex art. 102 c.p.p dall'avv. Simona Falconieri

A.S.L. CITTA' DI MILANO, rappresentata dal Direttore Generale e Legale rappresentante pro tempore dott. Maria Cristina Cantù, non presente
Difesi di fiducia dall'avvocato Simona Norreri del Foro di Milano, non presente, sostituito ex art. 102 c.p.p dall'avv. Simona Falconieri

Il Giudice, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 25 febbraio 2009;

rilevato che la società imputata ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della costituzione di parte civile spiegata nei suoi confronti da parte della Regione Lombardia e della ASL di Milano;

che si procede nei suoi confronti ai sensi dell'art. 5. Comma 1, lett. a) D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestivano funzioni di direzione dell'ente;

che questa è quindi chiamata a rispondere sul piano amministrativo in ordine ad una fattispecie complessa nella quale accanto all'elemento positivo costituito dalla commissione del reato deve sussistere l'elemento negativo della omessa predisposizione di efficaci modelli di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 81 cpv. 110 e 640, II comma, c.p.;

che è pacifico trattarsi di responsabilità per fatto proprio;

che ai sensi dell'art. 34, D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si osservano in quanto compatibili le disposizioni del codice di procedura penale;

che l'art. 74 c.p.p. ammette che l'azione civile possa essere esercitata nel processo penale nei confronti dell'imputato e del responsabile civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p., dal soggetto al quale il reato ha recato danno;

che l'art. 185 c.p. indica quale soggetto obbligato al risarcimento del danno civilistico conseguente a reato *il colpevole e le persone che a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui*;

ritenuto che appare evidente la volontà del legislatore di limitare la pretesa risarcitoria da svolgersi nel processo penale alla conseguenze dannose di un fatto di reato;

che, nel caso di specie, come si è detto, la commissione del reato costituisce solo uno degli elementi che vengono a comporre l'illecito ascritto alla società imputata;

che, trattandosi di fattispecie diversa e qualificata espressamente dal legislatore quale illecito amministrativo, la sua imputazione non legittima la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente, avuto riguardo al tenore letterale delle norme sopra richiamate;

che l'operazione interpretativa volta a far rientrare nel disposto dell'art. 185 c.p. anche l'illecito amministrativo omette di considerare che si tratta norma di rango primario che esprime una scelta discrezionale del legislatore insuscettibile di trovare applicazione al di fuori dei casi in essa espressamente previsti;

che l'argomento secondo il quale *"il danno subito dall'illecito dell'ente deriva da reato e quindi si tratta pur sempre di un danno legato eziologicamente al reato"* (ordinanza di questo Ufficio in data 5 febbraio 2008) dal che discenderebbe l'immediata applicazione dell'art. 185 c.p. senza la necessità di dover ricorrere né ad analogia né ad interpretazione estensiva, è suggestivo, ma ad avviso di questo giudice confonde il piano della concreta individuazione della fonte del danno con quello del titolo della sua imputabilità al soggetto responsabile;

osservato, a questo proposito, che seppure corrisponde al vero che la concreta lesione della sfera giuridica del danneggiato dipende dal fatto di reato, ciò nondimeno, come si è detto in precedenza, l'ente è chiamato a rispondere dell'illecito solo in presenza di ulteriori elementi di fatto e di diritto che rendono la sua responsabilità autonoma e per fatto proprio;

ritenuto che, conseguentemente, in difetto di una espressa disposizione normativa che imponga in via generale l'obbligazione risarcitoria a carico del responsabile dell'illecito amministrativo, al rinvio operato dall'art. 74 c.p.p., all'art. 185 c.p. non può riconoscersi ampiezza tale da fondare l'esercizio dell'azione civile nei suoi confronti all'interno del processo penale;

che tale ricostruzione del quadro normativo non si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione;

che, infatti, l'azione civile può essere, per un verso, esercitata nei confronti del medesimo ente nel processo penale radicato contro le persone fisiche alle quali è ascritto il reato commesso a vantaggio o nel suo interesse, ricorrendo i presupposti dell'art. 83 c.p.p.;

che, per altro, il risarcimento del danno eventualmente riconducibile al solo illecito amministrativo, ammesso che un danno del genere sia concretamente individuabile, potrebbe essere richiesto al giudice civile ex art. 2043 c.c., senza alcuna limitazione della tutela dei diritti soggettivi lesi davanti all'Autorità Giudiziaria,

P.Q.M.

Visto l'art. 80 c.p.p.

Dichiara

inammissibili le costituzioni di parte civile svolte nel presente procedimento da parte della Regione Lombardia e della A.S.L. di Milano e ne ordina l'esclusione.

Il Giudice letta l'ordinanza dispone procedersi oltre.

Il P.M insiste nella richiesta di rinvio a Giudizio.

La difesa chiede non luogo a procedere perché il fatto non sussiste

IL Giudice si ritira in camera di consiglio.

Successivamente emette il decreto che dispone il giudizio e sentite le parti dispone che il fascicolo per il dibattimento venga formato con l'inserimento degli atti di cui all'art. 431 c.p.p

Il presente verbale viene chiuso alle ore 10.38

L'Ausiliario

Il Giudice
Nicola Clivio